Civile Ord. Sez. 2 Num. 34023 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/12/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 11947-2015 proposto da:

FIORELLO CALOGERO, SPOTO TERESA, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO DE MARCO;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO VIA DE GASPERI SCALA B CASTELTERMINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA 26, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO CANNELLA;

2019

1800

da

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 10/07/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 7 gennaio 2015 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'appello proposto da Calogero Fiorello e da Teresa Spoto nei confronti del condominio "Via De Gasperi, scala B", avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva respinto l'opposizione proposta dai primi al provvedimento monitorio che aveva loro ingiunto il pagamento della somma di 943,03 euro, oltre interessi, a titolo di oneri condominiali dovuti alla stregua delle delibere assembleari di approvazione e riparto delle spese.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che l'appello era inammissibile, in quanto proposto fuori dai casi previsti dalla legge, dal momento che oggetto del giudizio era il credito richiesto dal condominio che ammontava a complessivi 960,04 euro (943,08 euro per capitale e 19,96 euro per interessi conteggiati dalla data di approvazione dei bilanci sino alla data della domanda introduttiva del procedimento monitorio); b) che, pertanto, la controversia, presentando un valore non eccedente i millecento euro, rientrava tra quelle che il giudice di pace decide, secondo equità, con sentenza appellabile solo nei limiti fissati dall'art. 339 cod. proc. civ.; c) che, infatti, doveva aversi riguardo al valore determinato in base alla domanda e senza poter tener conto della domanda riconvenzionale, rispetto alla quale il giudice di pace si era dichiarato incompetente; d) che, in ogni caso, l'opposizione era comunque infondata nel merito; e) che, invero, il disconoscimento della conformità della documentazione prodotta dal condominio all'originale era assolutamente generica, in quanto non accompagnata dalla chiara e univoca indicazione delle scritture alle quali si riferiva e delle parti dei documenti interessati dalla asserita difformità; f) che, peraltro, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base delle delibera di riparto delle spese, il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

condomino non può far valere questioni relative alla validità della delibera ma solo quelle concernenti l'efficacia della stessa; g) che le delibere poste a fondamento della pretesa del condominio non erano state impugnate ed erano, in conseguenza, vincolanti per tutti i condomini; h) che la pretesa degli appellanti di escludere, ai fini del riparto degli oneri, i garages e il sottotetto collideva con il fatto che questi ultimi immobili erano stati considerati nelle tabelle millesimali, senza che queste ultime avessero costituito oggetto di domanda di revisione per errore; i) che non poteva, infine, essere accolta la tesi della estraneità alla Spoto, per avere il Fiorello, in qualità di costruttore dello stabile, conservato la titolarità esclusiva delle unità abitative realizzate e non cedute a terzi, in quanto tale circostanza, dedotta in modo compiuto per la prima volta solo in appello, contrastava con la circostanza che lo stabile condominiale era stata edificato su lotto di terreno di proprietà della Spoto e del Fiorello, coniugi in regime di comunione; l) che la proprietà comune del lotto sul quale era stato realizzato l'edificio, allegata dal condominio sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, non aveva costituito oggetto di contestazione sino al deposito della comparsa di costituzione in appello.

3. Avverso tale sentenza il Fiorello e la Spoto hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso il condominio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14, 113 e 339 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Rilevano i ricorrenti: a) che, dovendo il valore della controversia essere determinato in relazione al contenuto della domanda, occorre applicare i criteri dettati dagli artt. 10 e seg. cod. proc. civ. e, in particolare, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

regola (art. 14 del codice di rito), secondo la quale, nelle cause relative a somme di denaro, il valore si determina in base alla somma indicata dall'attore, con la precisazione che, in caso di mancata indicazione, la causa si presume di competenza del giudice adito, ossia di valore pari al limite massimo della competenza di quest'ultimo; b) che, pertanto, la controversia, avente ad oggetto la somma di 943,08 euro, oltre interessi legali dalla data di approvazione dei bilanci sino all'effettivo soddisfo e le spese indicate nella nota (e comunque anche in ragione della proposizione della domanda riconvenzionale), doveva ritenersi sottratta alla sfera di operatività del giudizio di equità; c) che, del resto, nel successivo precetto la somma di 16,96 euro era correlata al periodo intercorrente tra la data di approvazione dei bilanci e l'effettivo soddisfo.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1123 cod. civ. e dell'art. 68 disp. att. cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rilevando che i ricorrenti dovevano essere considerati terzi rispetto a delibere assembleari aventi oggetti diversi da quelli indicati dalle appena menzionate disposizioni codicistiche, che limitano la previsione delle tabelle millesimali alle unità immobiliari abitative, senza riguardo ad altri beni e ai volumi tecnici dell'edificio. Aggiungono i ricorrenti: a) che tra le spese ripartite erano incluse anche quelle di pulizia esterna di una distinta entità (il "condominio complesso De Gasperi"), la cui esistenza non era stata accertata; b) che il giudice del merito era anche stato investito, quale eccezione in senso stretto, della questione relativa alle tabelle millesimali, essendo oggetto dell'opposizione proprio l'eventuale revisione per errore del computo delle spese condominiali da porre a carico del Fiorello, anche in relazione alla titolarità di un mero volume tecnico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 179, primo comma, lett. d) e 1103 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando: a) che nelle delibere assembleari di approvazione del bilancio e di ripartizione delle spese era indicato come debitore il solo "Fiorello c"; b) che non era mai stato prodotto in giudizio il titolo di acquisto del terreno sul quale il fabbricato era stato realizzato; c) che l'intervento della Spoto ad uno degli atti di compravendita intercorsi tra il Fiorello e un terzo confermava che il bene non era a lei intestato.

4. Con il quarto motivo si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ., nonché 2697 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il procedimento, rilevando che la legittimazione passiva della Spoto, suscettibile in ogni caso di essere verificata in ogni stato e grado del giudizio, era stata contestata sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed era stata invece ricavata dai giudici di merito non alla stregua di documenti in atto.

5. La doglianza contenuta nel primo motivo è infondata.

Va premesso che questa Corte, nell'affrontare la questione dell'interpretazione dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., ha reiteratamente chiarito che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale gli interessi di mora già maturati *ante litem* ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (Cass. 19 luglio 2017, n. 17860).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I medesimi criteri valgono ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace *ex* art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2966). La pretesa del ricorrente di considerare la domanda priva di indicazione della somma richiesta (e, pertanto, contenuta nei limiti di competenza del giudice adito e, in conseguenza, di importo maggiore rispetto a quello di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), alla luce della generale richiesta degli interessi (da intendersi, per le ragioni sopra indicate, sino alla data della domanda), non ha fondamento alcuno, alla luce della agevole determinabilità della pretesa (v. le indicazioni, ad es., di Cass. 19 gennaio 2006, n. 973 nonché di Cass. 26 febbraio 2008, n. 4994).

Distinto problema è quello che viene posto dal ricorrente valorizzando la domanda riconvenzionale proposta dal condominio a seguito della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Come puntualizza la sentenza impugnata, il giudice di pace, prima di emettere la sentenza del 19 ottobre 2013, aveva, con distinta ordinanza del 9 novembre 2012, dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale.

Cass. 18 giugno 2007, n. 14060 ha, al riguardo, condivisibilmente chiarito che l'art. 40, settimo comma, cod. proc. civ., riconosce al giudice di pace il potere di "pronunciare la connessione" tra una domanda di sua competenza e la riconvenzionale, per la quale sia competente il Tribunale, a favore di quest'ultimo (e, infatti, sul tema della connessione insiste la giurisprudenza di questa Corte: Cass. 26 febbraio 2003, n. 2889; 31 maggio 2005, n. 11490; 25 luglio 2006, n. 16945; 21 settembre 2006, n. 20433; 7 febbraio 2008, n. 2999; 18 aprile 2008, n. 10238; 17 dicembre 2009, n. 26518; 17 maggio 2010, n. 12030) Ne discende che il medesimo giudice può anche ritenere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

insussistente tale connessione, disponendo lo stralcio della causa riconvenzionale in favore del giudice superiore e decidendo solo sulla principale in via di equità; tale tipo di pronuncia sarà impugnabile per cassazione pure per la denegata connessione, questione di diritto proponibile anche con la impugnazione al giudice di legittimità. Qualora vi sia invece una pronuncia che non investa solo la questione della connessione, ma abbia ad oggetto il merito della riconvenzionale eccedente il valore del giudizio di equità o quello della competenza del giudice di pace, tale decisione, anche se relativa alla sola proponibilità o ammissibilità della domanda, deve ritenersi di diritto e assoggettata al conseguente regime di impugnazione.

L'eventuale contestualità di decisione della domanda principale e di quella riconvenzionale – ancorché in quest'ultimo caso con pronuncia in rito (come nel caso di Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 08/05/2015),- giustifica una soluzione unitaria quanto all'individuazione del regime dell'impugnazione (v, infatti, Cass., Sez. Un., 6 giugno 2005, n. 11701).

Ma, laddove il giudice di pace escluda preventivamente il presupposto della connessione, dichiarando la propria incompetenza sulla sola domanda riconvenzionale (diversamente dovendo prendere atto della connessione ai sensi del citato art. 40, settimo comma, cod. proc. civ.), resta priva di giuridico fondamento la conclusione per la quale il primo dovrebbe decidere la sola domanda principale secondo diritto, pur ricorrendo, rispetto all'unico *thema decidendum* ritualmente introdotto, i presupposti della pronuncia di equità.

Diversamente opinando, una delle parti processuali resterebbe libera di determinare le regole decisorie per effetto delle proprie unilaterali decisioni ancorché non rispondenti ai requisiti che il legislatore prevede nel disciplinare siffatte iniziative giudiziarie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. La confermata inammissibilità dell'appello, in quanto proposto al di fuori dei casi indicati dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. comporta l'assorbimento dei restanti motivi, che investono il merito della decisione.

7. Il ricorso, in conclusione, va rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarati tenuta al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 10/07/2019

Il Presidente
Felice Manna

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale